

**Rettifica del regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 20 luglio 2016)

Pagina 11, considerando 5, seconda frase:

*anziché:* «I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.»

*leggasi:* «È tuttavia opportuno non includere i proposti fattori-M concernenti il pericolo a lungo termine per l'ambiente acquatico poiché richiedono un'ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l'ambiente acquatico forniti dall'industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione.»

Pagina 19, allegato, lettera c), frase introduttiva:

*anziché:* «c) Le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine dei numeri di indice:»

*leggasi:* «c) Le voci seguenti sono inserite secondo l'ordine dei numeri di indice:».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 70 del 15 settembre 2016)

**18CE1161**

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148 del 10 giugno 2017)

Pagina 6, articolo 7, paragrafo 3, lettera d), punto iii):

*anziché:* «l'individuazione e la valutazione di specifici privilegi giuridici professionali che possono avere un'incidenza sul procedimento di indagine nonché sul procedimento di esecuzione, in particolare l'autoincriminazione»

*leggasi:* «l'individuazione e la valutazione di specifiche disposizioni di legge in materia di dovere di riservatezza, che possano avere un'incidenza sul procedimento d'indagine o sul procedimento di esecuzione, in particolare l'autoincriminazione».

